

Studi professionali già all'opera per arrivare all'appuntamento di Unico 2014

Voluntary, non c'è molto tempo

L'obiettivo è chiudere la procedura entro l'estate

DI VALERIO STROPPA

Sulla voluntary disclosure l'obiettivo è fare presto. Sulla carta c'è la possibilità di aderire fino a settembre 2015. Ma per i contribuenti interessati l'obiettivo è chiudere la procedura entro l'estate, in modo da poter arrivare «puliti» all'appuntamento con Unico 2014, quando cioè dovrà essere correttamente compilato il quadro RW riferito all'anno 2013 (non sanabile con l'autodenuncia spontanea). È quanto emerso da alcuni convegni andati in scena negli ultimi giorni a Milano e dedicati all'istituto della regolarizzazione spontanea disciplinato dal dl n. 4/2014. Pur con il decreto ancora da convertire, i professionisti sono alacremente al lavoro per predisporre le istanze di collaborazione volontaria da sottoporre all'Ucifi per conto dei clienti. La regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale passa da una puntuale ricostruzione temporale delle attività finanziarie. Compito, questo, che può richiedere anche diversi mesi di lavoro e l'assistenza di una vera e propria squadra di consulenti (se non altro per reperire presso le banche straniere tutta la documentazione utile). Il 30 settembre 2014 scade il termine per la presentazione del modello Unico-Pf relativo all'anno d'imposta 2013. Il primo, cioè, non contemplato dalla voluntary disclosure, che consente di regolarizzare le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2013. L'ultimo anno interessato dall'autodenuncia è quindi il 2012, posto che per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. La tax compliance per l'anno 2013 presuppone una corretta compilazione del quadro RW nel prossimo modello Unico. Ed è ovvio che in un'ottica di coerenza quei capitali dovrebbero auspicabilmente già essere stati regolarizzati attraverso la voluntary disclosure prima di venir indicati in dichiarazione. Secondo i professionisti, quindi, la finestra temporale per l'adesione fino al 30 settembre 2015 è più che altro sulla carta: l'accordo con l'Ucifi andrebbe sottoscritto entro i prossimi sei mesi, in modo da poter impostare per il futuro la propria (legittima) strategia fiscale su basi condivise con le amministrazioni, eliminando il fattore di rischio di incertezza normativa e interpretativa. Anche dopo la scadenza per l'invio di Unico 2014, comunque, i contribuenti avranno tempo per correggere eventuali er-



rori od omissioni. La legge n. 97/2013 ha introdotto per il quadro RW una specifica ipotesi sanzionatoria nel caso in cui la dichiarazione relativa agli investimenti all'estero sia presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Chi

intenderà integrare il quadro RW entro il 31 dicembre 2014 andrà incontro a una sanzione fissa di 258 euro. In alternativa resta la possibilità di procedere al ravvedimento operoso.

© Riproduzione riservata

Scambio di informazioni solo con atti originali

La documentazione originale trasmessa alle autorità italiane sulla base delle norme sullo scambio internazionale di informazioni è idonea a fondare un accertamento tributario. Qualunque tipo di materiale, purché certificato da una banca, può dunque essere utilizzato dal fisco. Con questa motivazione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate riformando la sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

Dall'esame della sentenza non si comprende quale autorità estera abbia inviato la documentazione alle autorità italiane, ma, sulla base delle argomentazioni con le quali la Ctr ne sostiene la fondatezza ai fini dell'accertamento tributario, emerge che la stessa fosse originale e non anonima, in quanto costituita da «estratti conto intestati alla Fondazione (omissis) e dichiarazioni, costituenti atti unilaterali, che risultano validamente sottoscritti dai responsabili del management» di un istituto di credito del Liechtenstein. Peraltro, sempre stando a quanto riportato nella sentenza in commento, la predetta documentazione era acquisita dalle Autorità italiane sulla base della allora vigente Direttiva n. 77/977 Cee che disciplinava lo scambio di informazioni tra Stati membri aderenti all'Ue. Lo scambio di informazioni tra stati è disciplinato a livello convenzionale dall'art. 26 del modello Ocse, il quale dispone le modalità di attuazione di scambio di informazioni tra gli stati contraenti. I giudici hanno ritenuto assolti quindi tutti gli obblighi formali e sostanziali che delimitano il potere di accertamento del fisco, affermando che «l'attribuzione di reddito non dichiarato non è stata desunta, come sostiene la sentenza, da elementi di dubbia pertinenza e attendibilità, dal tenore equivoco e inidonei a dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo dedotto in giudizio, derivando al contrario il relativo accertamento da fatti certi, rappresentati nella informativa estera». La sentenza afferma due principi di fondamentale importanza in relazione all'utilizzabilità dei documenti acquisiti da autorità estere nell'ambito dell'accertamento tributario e del successivo processo. Il primo requisito riguarda l'oggetto dell'informativa, la quale deve essere formata da documenti originali, o dotati di attestazione di conformità all'originale rilasciata dal proprietario dei predetti documenti, per essere ritenuta attendibile nell'ambito di un accertamento e nell'ambito del processo. La seconda riguarda, invece, il rispetto delle procedure internazionali sullo scambio di informazioni tra stati. È facile imbattersi in avvisi di accertamento fondati essenzialmente su documentazione non originale e priva di alcuna attestazione di conformità (vedi lista Falciani, lista Vaduz) da parte del proprietario, acquisita dalle autorità estere in modi non proprio legittimi (ad esempio, compimento di atti illeciti da parte di dipendenti infedeli e/o corrotti).

In questi casi, il fatto che la documentazione fosse trasmessa alle autorità italiane nel rispetto formale della normativa internazionale, non sembra comunque idoneo a superare il vizio originario dell'illegittima acquisizione e dell'infondatezza stessa della documentazione, priva comunque di qualsiasi attestazione di originalità. In tal senso, è stato osservato in un contributo giurisprudenziale (Ctp di Varese, sentenza n. 96/12/2013), che nonostante la corretta acquisizione della documentazione sulla base della normativa comunitaria sullo scambio di informazioni «non può essere sottaciuta che le informazioni bancarie di cui si tratta sono state acquisite illecitamente da un dipendente della banca. Che le stesse siano state poi disponibili della amministrazione (...) non le rende di per sé né lecite né utilizzabili». Peraltro, la Corte di cassazione (Corte di cassazione, sez. pen., sentenza n. 29433/2013) ha affrontato incidentalmente la questione nell'ambito di un procedimento penale afferente la lista Falciani.

Alla luce di quanto detto, si deve rilevare che la documentazione non originale acquisita irritualmente da una autorità estera, non sia idonea né a fondare, da sola, un accertamento tributario, né una prova nell'ambito del relativo processo.

Stefano Loconte e Fabio Campagna

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA

Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com